

ORIGINALE PER LA CAPITANERIA DI PORTO

vale come Mod. 77 (nuovo)  
(Art.8 Reg. Cod. Nav. Maritt.)

N. 03 del registro  
concessioni - anno 2003

N. A/03/03 del repertorio

La presente licenza viene firmata avanti ai sottoscritti testimoni, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Pesaro, Via Campo Sportivo n. 23.

### MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO DI PESARO C.F. 80032840417

PESARO, addì 09-01-2003

IL CONCESSIONARIO  
Alfredo Gini

TESTIMONI

Alfredo Gini  
Roberto Fasola

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO  
IL COMANDANTE  
C.F. (CP) DI MATTEO



AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI PESARO  
Atto registrato il 14/01/2003 alla n. 117 Mod. Serie 3  
previo versamento di €/e. 134,11 (di cui  
€/e. .... per NVIM e E/G  
per trascrizione al Concessionario

CAPITANERIA DI PORTO  
PESARO

Validità prorogata fino al 31.12.2015 ai sensi  
dell'art. 1 comma 19 del D.L. n. 19/05/2020,  
convertito con modificazioni in L. n. 28/07/2020,  
come modificato dalla L. n. 17/07/2020, n. 77

IL DIRETTORE  
DIRIZIONE ATTIVITÀ PORTUALE  
Di Giuseppe

Validità prorogata fino al 31/12/2027 ai sensi  
dell'art. 199 comma 3 del D.L. 19/05/2020,  
n.34 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n.77

**04 NOV. 2021**  
L'Ufficiale Rogante  
Avv. Gabriele Lucchini

IL COMANDANTE DEL PORTO CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO  
Vista l'istanza presentata dalla Sig.ra Mengacci Gina, legale rappresentante della Soc. Ristorante La Baita di Mengacci Gina & C. S.a.s., in data 21.10.2002;  
Vista l'autorizzazione della Circostrizione Doganale di Ancona prot. n. .... del .....;  
Visto il parere espresso dal Comune di Pesaro con nota n° ... datata .....;  
Visto il parere espresso dall'Agenzia. del Demanio Filiale di Ancona - Sezione Staccata di Pesaro con nota n° ... del .....;  
Vista la precedente licenza n. 422/01;  
Visto il D.I. 19/07/1989; Vista la L. n.494/93 e l'art.10 Legge n. 449/97;  
Viste le Circolari Serie I n. 112 e 120 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, rispettivamente in data 25.01.2001 e 24.05.2001;  
Visto l'art. 36 del Codice della Navigazione;

CONCEDE Rinnovo

Al Ristorante "La Baita" di Mengacci Gina & C. S.a.s. P.IVA: 00662110410

di occupare un tratto di suolo demaniale marittimo  
della superficie di metri quadrati 276,87 (duecentosettantasei,ottantasette)  
situato nel Comune di Pesaro  
e precisamente in ambito portuale (Strada tra i due Porti);


allo scopo di mantenere un'area di concessione demaniale marittima così ripartita: a) fabbricato in muratura ordinaria di mq.69,52 - b) fabbricato con struttura portante in ferro di mq.97,03 c) area situata sul fronte di mq.22,00 dotata di tenda avvolgibile di mq.16,00 e gazebo d'ingresso di mq.4,40 - d) area situata sul fianco di mq.15,38 dotata di tenda amovibile per l'intera superficie - e) area situata sul retro di mq.72,94 dotata di scala in ferro di mq.7,00 - f) condotta fognaria fuori area in concessione di mt. 5,80.

Totale mq.276,87.  
e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di e 3.757,26 (Euro tremilasettecentocinquantasette/26) - (ai fini dell'Imposta di Registro), salvo futuri conguagli, così come evidenziato in terza pagina.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di mesi 72 (settantadue) dal 01.01.2003 al 31.12.2008.

Avendo il concessionario già pagato il canone impostogli, come da ricevuta N. F. 23 In data 27.12.2002

Validità prorogata sino al 31 dicembre 2015  
Ai sensi dell'art. 1, comma 18, del Decreto-Legge  
30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modifica  
zioni, dalla Legge 26 Febbraio 2010, n. 23



si rilascia la presente licenza alle condizioni che seguono :

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione marittima, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Capo del Compartimento avrà però sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

Parimenti il Capo del Compartimento avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità marittima, sulla semplice intimazione scritta dal Capo del Compartimento, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di Agente dipendente dalla locale Autorità marittima. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità marittima avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità marittima avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione marittima dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale della Capitaneria di Porto, dell'Ufficio del Genio civile - OO.MM., dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
- 2) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa possa derivare da parte di chiunque e per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dall'erosione marittima, da mareggiate o da qualsiasi altro evento;
- 3) Il canone applicato, è stato calcolato ai sensi della circolare n° 77 serie I Titolo Demanio Marittimo, datata 17.12.1999, del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, del D.I. 19.07.1989, della Legge n° 494/93 e dell'Art.10 Legge 449/97.
- 4) Il concessionario si obbliga ad assicurare contro i rischi per fulmini e/o incendi gli eventuali fabbricati demaniali in concessione, in relazione al valore degli stessi, vincolando il relativo ammontare a favore di questa Capitaneria di Porto. Per gli stessi fabbricati, il concessionario si impegna a provvedere a propria cura e spesa, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria, seguendo anche le prescrizioni dell'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime;
- 5) Il concessionario deve richiedere tempestivamente agli organi preposti (U.S.L., Ispettorato del Lavoro, VV.FF., etc.) l'esecuzione dei controlli nonché l'adempimento delle conseguenti prescrizioni ai fini della sicurezza e della salubrità dei luoghi di lavoro e della tutela ambientale, segnalando a questa Capitaneria eventuali ritardi o problemi che si dovessero verificare;
- 6) Con la sottoscrizione del presente titolo il concessionario si impegna a decorrere dalla data medesima, mentre l'Amministrazione concedente non è vincolata fino a quando la concessione non è approvata;
- 7) Il sottoscritto concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettarle. Si impegna, inoltre, ad osservare tutte le norme in materia urbanistica ed ambientale espressamente imposte dai piani comunali e regionali.

#### PAGAMENTO DEL CANONE

- Credito al 31.12.2002	€ 5.701,29 (a)	
-		
- Calcolo canoni periodo dal 01.01.2003 - 31.12.2008		
- Canone anno 2003	€ 616,96 + 1,50% = 626,21	(salvo futuri conguagli)
- Canone anno 2004	626,21	"
- Canone anno 2005	626,21	"
- Canone anno 2006	626,21	"
- Canone anno 2007	626,21	"
- Canone anno 2008	626,21	"
- Canone Totale	€ 3.757,26 (b)	μ

Credito del concessionario al 31.12.2008 = a - b = € 1.944,03 (salvo futuri conguagli)

  
(IL CONCESSIONARIO)